

Orari di apertura al pubblico della cancelleria del riesame.

(Risposta a quesito del 17 gennaio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 gennaio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 9 febbraio 2007 con cui il Sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di ..., dott...., poneva al Consiglio i seguenti quesiti:

“se gli orari di apertura e di chiusura al pubblico di un ufficio giudiziario (ed, in particolare, della Cancelleria della Sezione Riesame) debbano formare oggetto di previsione tabellare, ovvero possono formare oggetto di un decreto emesso dal Presidente del Tribunale, previa audizione del solo Presidente Coordinatore della Sezione Riesame e se trattasi, comunque, di materia devoluta alla competenza del Consiglio giudiziario in presenza di una diversa valutazione della congruità di tali orari da parte di 80 Sostituti in servizio presso la Procura della Repubblica di ... e del Sig. Presidente Coordinatore la Sezione Riesame del Tribunale di ...”.

In secondo luogo *“se possa essere negata l'apposizione del timbro recante la data e l'ora del deposito ai ricorsi ex art. 310 c.p.p. o agli appelli ex art. 322 bis c.p.p. depositati direttamente dal P.M. o dai suoi collaboratori entro le ore 13,30 presso la Cancelleria della Sezione Riesame, dal momento che entro lo stesso termine sono accettati dalla Cancelleria della Sezione Riesame i ricorsi ex art. 310 c.p.p. e gli appelli ex art. 322 bis c.p.p. che a tale Cancelleria pervengono a mezzo di lettera raccomandata e se le contrarie direttive che emergono dalla lettura del decreto 32/04 ... debbano ritenersi logicamente condivisibili”.*

In terzo luogo *“se, sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, possa essere ritenuto legittimo il decreto n. 32/04 ... nella parte in cui non assimila i ricorsi ex art. 310 c.p.p. e gli appelli ex art. 322 bis c.p.p. presentati nel giorno di scadenza del termine utile per la loro presentazione agli atti che a tale Cancelleria pervengono ex art. 309 quinto comma c.p.p. nell'ultimo giorno utile per la loro presentazione, dal momento che di tali atti è consentito il deposito fino alle ore 13,30 del giorno di scadenza”.*

Infine, *“se il sig. Presidente del Tribunale possa autorizzare un funzionario della cancelleria ... durante lo svolgimento del suo normale orario di lavoro (8,30-13,30) all'utilizzo dei suoi poteri certificativi ... solo in presenza di determinati atti e non anche di altri, se tale autorizzazione sia legittima, se tale autorizzazione non comporti la trasformazione in un atto discrezionale di un atto che la giurisprudenza ha sempre ritenuto un atto dovuto (certificazione da parte del cancelliere della data e dell'ora del deposito di un atto presentato al predetto cancelliere durante lo svolgimento del suo normale orario di lavoro: 8,30-13,30) e se, infine, un ufficio giudiziario ... possa ritenersi “aperto” o “chiuso” al pubblico, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 13,30, a seconda della natura dell'atto da depositare”;*

- vista l'integrazione del quesito con nota del 16 ottobre 2007 a firma della stessa dott...., riportante sostanzialmente le medesime questioni già sopra esposte ulteriormente specificate in dettaglio;

- letti il decreto n. 32/04 emesso dal Presidente del Tribunale di ... e la nota a firma di ottanta Sostituti Procuratori della Repubblica di ... in data 20 luglio 2006 con la quale si chiedeva la rideterminazione degli orari di ricezione degli atti di impugnazione da parte della cancelleria della Sezione Riesame del predetto Tribunale, a fini di una migliore efficienza e funzionalità;

- lette altresì le note di interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica di ... ed il Presidente del Tribunale di ..., nonché gli atti presenti nel fascicolo, in particolare la nota di risposta del 3 maggio 2007 trasmessa dal Presidente del Tribunale di ... al Consiglio superiore della magistratura dalla quale si evince che si è ritenuto di confermare gli orari di ricezione atti della cancelleria della Sezione Riesame così come disciplinati dal predetto decreto n. 32/04;

- letto il parere dell'Ufficio studi n. 365/2007 del 21 settembre 2007 e condivisone il contenuto e le conclusioni, in particolare con riferimento alla natura assorbente della soluzione al primo quesito rispetto agli altri pure proposti ed alla necessità di risolvere la questione nel merito anzitutto

attraverso l'analisi ivi svolta delle disposizioni normative riguardanti la disciplina delle tabelle degli uffici giudicanti, laddove si osserva come, tra le diverse materie ivi elencate, non sia mai compresa quella riguardante gli orari di apertura e di chiusura delle cancellerie.

In modo particolare, né le competenze tabellari previste dall'art. 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di "Ordinamento giudiziario", né le materie elencate dalla Circolare n. P-27060 del 19 dicembre 2005, vigente in tema di "formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007", operano mai un riferimento, sia pure solo indiretto o desumibile in via deduttiva, alla disciplina degli orari di apertura al pubblico delle cancellerie di un ufficio giudiziario.

Il riferimento normativo di interesse ai fini della soluzione della prospettata questione è, invece, la puntuale disposizione prevista al comma 1 dell'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ("Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi"), che, in maniera inequivoca, dispone, per quanto di interesse in questa sede, che *"le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate"*.

Spetta, dunque, esclusivamente ai capi degli uffici giudiziari - e pertanto, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale - stabilire l'orario di apertura delle cancellerie, essendo solo obbligati alla preventiva audizione dei loro funzionari, senza altro tipo di vincolo che non sia quello di garantire, genericamente, la funzionalità ed il buon andamento della predetta struttura.

Si tratta, in sostanza, di un potere regolamentare e gestionale che il legislatore ha inteso rimettere in forma esclusiva ai singoli capi degli uffici giudiziari. Esso, in particolare, viene ad essere espresso mediante l'adozione di atti caratterizzati da mera valenza interna, senza che, contestualmente, venga ad essere previsto alcun obbligo di comunicazione estrinseco, foriero di un controllo da parte di Organi estranei alla struttura dello stesso ufficio giudiziario.

Tanto premesso non può in questa sede che concludersi nel senso che la suddetta materia è estranea alle specifiche competenze del Consiglio superiore della magistratura che non può esprimere parere alcuno sulle questioni sollevate dalla dott...., riguardanti la disciplina degli orari di apertura e di chiusura al pubblico della cancelleria della Sezione Riesame di ..., nonché la determinazione degli orari entro cui consentire la ricezione di specifici atti giudiziari presso la predetta cancelleria;

- letto e condiviso, altresì, il parere espresso dal Consiglio giudiziario di ... in data 28 maggio 2007 anche nella parte in cui rappresenta condivisibili le esigenze di migliore determinazione degli orari di apertura delle cancellerie degli uffici giudiziari -e, nel caso di specie, di quella della Sezione per il Riesame del Tribunale di ...- alla luce delle ragionevoli prospettazioni menzionate nella missiva datata 20 luglio 2006 a firma di ottanta sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di ..., cui già sopra ci si è riferiti.

Difatti, non può dubitarsi che le ribadite prerogative del capo dell'ufficio giudiziario in materia di regolamentazione degli orari di apertura delle cancellerie rappresentano, d'altra parte, un momento importante dell'espressione delle capacità organizzative e gestionali dei dirigenti, con effetti rilevanti sul buon andamento e sull'efficienza dell'intera struttura giudiziaria locale, sicchè appare auspicabile che gli stessi dirigenti degli uffici giudiziari facciano ricorso ad opzioni condivise e frutto dell'interlocuzione costante, oltre che con gli addetti ai servizi amministrativi e i magistrati interessati, anche con gli utenti degli uffici stessi, siano essi parti pubbliche o private

delibera

di rispondere al quesito posto dalla dott.... nei termini di cui in motivazione".